_____COMUNE DI LEDRO_____

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 28 maggio. 2012.
Entrato in vigore in data 11 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE
Maurizio Mazzola

INDICE

Art. 1 - Norme preliminari 3
Art. 2 – Finalità e modalità di raccolta 3
Art. 3 – Periodi, importi ed esenzioni per la raccolta 3
Art. 4 – Denuncia di raccolta funghi 4
Art. 5 – Agevolazioni 4
Art. 6 – Modalità di versamento 5
Art. 7 – Introiti e ripartizioni 6
Art. 8 – Permessi speciali per la raccolta dei funghi 6
Art. 9 – Vigilanza e sanzioni 7
Art. 10 – Entrata in vigore 7

Riferimenti legislativi:

- ⊗ Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- ⊗ Decreto del Presidente 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della L.P. 11/2007;
- ⊗ Deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2009, n. 3287 "Criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi".

Art. 1 – Norme preliminari

1. Le norme di cui al presente Regolamento si uniformano alla disciplina vigente in materia di raccolta funghi in provincia di Trento. Detta disciplina, se modificata, prevale sulle disposizioni del presente Regolamento che sono valide ed applicabili nell'ambito del territorio comunale di Ledro.

Art. 2 – Finalità e modalità di raccolta

1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona secondo quanto stabilito nella specifica normativa provinciale, con riferimento all'ambito territoriale del comune di Ledro.

2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Art. 3 - Periodi, importi ed esenzioni per la raccolta

1. Nel territorio comunale di Ledro la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia dell'attività medesima e previo pagamento della somma fissata, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale, nel modo seguente :

   euro 15,00 per un periodo di raccolta di giorni 1

   euro 20,00 per un periodo di raccolta di giorni 3

   euro 25,00 per un periodo di raccolta di una settimana

   euro 40,00 per un periodo di raccolta di 15 giorni

   euro 60,00 per un periodo di raccolta di un mese

2. Sono esentati dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e dal pagamento della somma di cui sopra:

- i residenti o comunque i nati in un comune della provincia di Trento;
- i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia;
- i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia;
- coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

3. Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 105 della legge provinciale n. 11 del 2007, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 - Denuncia di raccolta funghi

1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile. Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale del Comune di Ledro, salvo le limitazioni di cui al successivo articolo 5, sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi.

Art. 5 - Agevolazioni

1. Ai soggetti sotto elencati è applicata l'agevolazione del pagamento relativo alla raccolta dei funghi, nella misura del 30 per cento degli importi prestabiliti all'art. 3:

   a) persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);

   b) persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;

c) persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati sul territorio del Comune di Ledro.

2. L'agevolazione di cui sopra è riferita per la raccolta di funghi su tutto il territorio comunale.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. Il versamento della somma per la raccolta dei funghi potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

   a) presso il Servizio Economato del Comune;

   b) con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, indicando nella causale la dicitura "Comune di Ledro, versamento per raccolta funghi" la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;

   c) con versamento al Tesoriere del Comune, indicando nella causale la dicitura "Comune di Ledro, versamento per raccolta funghi" la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;

   d) mediante l'impiego di sistemi di automazione collocati sull'ambito territoriale dal Comune di Ledro;

   e) con versamento ad operatori economici previamente incaricati con apposito atto deliberativo dalla Giunta comunale, ai quali potrà essere corrisposto un compenso percentuale nella misura massima del 10%.

2. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi indicante le generalità della persona interessata alla raccolta ed il periodo di svolgimento della stessa , sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

3. La ricevuta, o la denuncia di raccolta, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad eventuale autocertificazione di cui all'art.3.

4. Per la gestione dei permessi e per l'incasso delle somme relative la Giunta comunale potrà delegare, con apposito provvedimento che ne fissi termini e modalità analoghe a quelle previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il Consorzio Pro Loco Valle di Ledro. Con il

medesimo provvedimento verranno fissate inoltre le regole per l'individuazione degli operatori economici e le modalità di riversamento delle somme al Comune, al netto di eventuali compensi per rimborsi spese spettanti al Consorzio per il servizio svolto, nonché gli oneri posti a carico del medesimo in termini di informazioni al pubblico e per la gestione e manutenzione dei sistemi di automazione collocati sull'ambito territoriale di riferimento.

Art. 7 - Introiti e ripartizioni

1. Il comune introita le somme riscosse di cui alle lettere a) b) c) del precedente articolo 6, in un apposito capitolo di bilancio; tali importi saranno utilizzati possibilmente per l'effettuazione di interventi di miglioramento dell'ambiente, di promozione dell'attività di sorveglianza e per la ricostruzione ed il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

Art. 8 - Permessi speciali per la raccolta dei funghi

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, il Comune può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza. Tali permessi sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

2. Il Comune può rilasciare, per il territorio di sua competenza, permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca. Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta al comune di Ledro.

3. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa e il periodo della stessa.

Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

1. Per quanto riguarda gli incaricati dell'osservanza del presente Regolamento e per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.
2. A norma dell'articolo 47 dello Statuto comunale, successivamente all'entrata in vigore andrà pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.